

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4392

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAGGI e SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1999

—————

Norme in materia di etichettatura dei prodotti contenenti
ingredienti geneticamente modificati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come scopo fondamentale quello di porre la tutela del consumatore, che spesso è anche produttore di generi destinati al consumo alimentare diretto o indiretto, al primo posto, allorchè il suo interesse si rivolge a settori importanti, quali la ricerca e lo sviluppo in campo agricolo e nel comparto medico-farmaceutico, come le biotecnologie.

Qui non ci troviamo di fronte a delle posizioni estreme, favorevoli o contrarie all'uso delle biotecnologie ed al consumo di prodotti geneticamente modificati, o transgenici, bensì alla necessaria informazione che il consumatore nazionale ed internazionale deve avere, sapendo perfettamente che quello che sta acquistando è un prodotto contenente ingredienti che derivano da materie prime geneticamente modificate. Non si tratta quindi nè di guerra, nè tantomeno di terrorismo psicologico nei confronti di un settore in netta ascesa come quello delle biotecnologie, che sicuramente avrà un ruolo di rilievo nell'agricoltura del 2000.

La necessità di inserire nell'etichettatura le parole: «prodotto contenente ingredienti geneticamente modificati» è dovuta anche alle norme dettate dal comma 3 dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, che richiede espressamente che i prodotti alimentari che contengano, in qualunque forma, organismi geneticamente modificati o loro parti o derivati debbano essere chiaramente individuabili dal consumatore attraverso l'etichettatura, che deve riportare in maniera ben leggibile l'indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi geneticamente modificati o loro parti o derivati.

La norma in questione è rimasta fino ad oggi sempre disattesa e mai applicata, anche per la mancanza di misure sanzionatorie.

Riteniamo quindi, attraverso il presente disegno di legge, di contribuire a ristabilire quel giusto equilibrio tra diritti e doveri della scienza, attribuendo dignità e tutela al consumatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai prodotti, agli ingredienti alimentari e ai prodotti farmaceutici destinati al consumo o uso umano, derivanti interamente o parzialmente da prodotti geneticamente modificati.

Art. 2.

1. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti costituiti da uno o più ingredienti geneticamente modificati devono riportare in etichetta la dicitura: «prodotto contenente ingredienti geneticamente modificati» e le relative specifiche.

2. Con decreto del Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla predisposizione di un elenco delle materie prime destinate alla preparazione di prodotti destinati all'uso umano, di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti nella vigilanza e nel controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

1. Chiunque produca prodotti semilavorati e prodotti finiti alimentari e farmaceutici costituiti da uno o più ingredienti geneticamente modificati, privi dell'etichetta prevista dall'articolo 2, comma 1, è soggetto alla san-

zione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi e alla confisca del prodotto.

2. Chiunque ponga in commercio prodotti semilavorati e prodotti finiti alimentari e farmaceutici costituiti da uno o più ingredienti geneticamente modificati, privi dell'etichetta prevista dall'articolo 2, comma 1, è soggetto alla sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, alla confisca del prodotto e alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 25 milioni.

3. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, in caso di recidiva, è previsto il ritiro della licenza e una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire 50 milioni.

4. I soggetti giuridici responsabili delle inadempienze di cui ai commi 1 e 2 sono civilmente responsabili degli eventuali danni alla salute del consumatore derivanti dall'assunzione di sostanze geneticamente modificate non dichiarate in etichetta.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.